

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE

nella persona del giudice Francesco Campagna ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile indicata in epigrafe ritenuta in decisione ex art. 281 *sexies* c.p.c., vertente

TRA

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), quale titolare e legale rappresentante *pro tempore* della ditta individuale “*Parte_2*” (P. Iva: *P.IVA_1*, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo pec dell’avv. Demetrio Laganà (*Email_1*), che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, all’avv. Antonella Virgara, giusta procura in calce all’atto di citazione;

- **ATTORE** -

E

Controparte_1 (P.IVA *P.IVA_2* in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Palmi alla Via Roma 4 presso lo studio dell’avv.ta Valeria Donato, rappresentata e difesa dall’avv. Carmelo Miceli, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

Parte_3 (C.F. *C.F._2*), elettivamente domiciliato presso lo studio legale *Controparte_2* - sito in Napoli alla Via Giuseppe Recco 23 e rappresentato e difeso dall’Avv. Fabio Felaco in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta

- **CONVENUTI** -

Controparte_3 in persona del Procuratore Speciale del Rappresentante per l’Italia *Controparte_4* elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Fabrizio Nasone sito in Reggio Calabria, Via Argine Destro Calopinace, 34 PAL, rappresentata e difesa dall’Avv. Santo Spagnolo, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

- **TERZA CHIAMATA** -

OGGETTO: Responsabilità in materia di perizia contrattuale.

CONCLUSIONI: come da note scritte ex art. 127^{ter} c.p.c.

CONSIDERATO IN FATTO

1. Con atto di citazione, notificato in data 21.02.2023, *Parte_1*, n.q. di legale rappresentante della ditta individuale *Parte_2*, conveniva in giudizio la compagnia assicuratrice *CP_1* e *Parte_3* chiedendo di: “1) accertare, ritenere e dichiarare la responsabilità dell’arch. *Parte_3* per violazione degli obblighi di mandato nonché per

avere impedito/ritardato la liquidazione di un anticipo indennizzo e per tutti i motivi meglio esposti in narrativa; 2) accertare, ritenere e dichiarare la responsabilità della Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, per inadempimento contrattuale, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa; e, per l'effetto, 3) condannare i convenuti, in solido tra loro, ovvero secondo il rispettivo titolo di responsabilità, al pagamento in favore di parte attrice a titolo di risarcimento danni per le causali meglio esposte in narrativa, della somma pari ad Euro 15.943,00 mensili da computarsi mese per mese fino al termine della procedura contrattuale di liquidazione del danno, oltre gli ulteriori danni che dovessero conseguire fino alla definizione della procedura contrattuale, ovvero nella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa ovvero da liquidarsi in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali maturati e maturandi dalla data della mora debendi fino al dì dell'effettivo soddisfo, da computarsi al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo; 4) condannare i convenuti, in solido tra di loro, alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, rimborso forfetario spese generali, I.V.A. se dovuta e C.P.A., come per legge.”.

A sostegno delle proprie ragioni esponeva che con polizza n. 1/53239/87/176305793 emessa da Controparte_5 di Reggio Calabria (cod. subagenzia 128), aveva assicurato, anche contro i danni da incendio, la propria ditta individuale “ Parte_2 ” (P. Iva: P.IVA_1), con sede in 89122 Reggio Calabria alla Via Lia, 17, ed in particolare tutti gli enti descritti e specificati nel su richiamato contratto assicurativo ed alle condizioni tutte nel medesimo stabilite.

In adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la società contraente aveva comunicato alla compagnia assicurativa che, in data 30.10.2022, si era verificato un incendio che aveva interessato alcuni locali in cui la ditta svolgeva la propria attività.

Al fine di procedere all'accertamento delle cause del sinistro e alla successiva liquidazione dei danni, la compagnia assicurativa aveva designato quale proprio perito l'Ing. Persona_1 , mentre la ditta contraente aveva conferito analogo mandato al dott. Controparte_6 , conformemente alla procedura prevista e disciplinata nel disposto di cui agli artt. 11.51 e 11.62 delle condizioni generali di assicurazione (di seguito CGA

In data 8.11.2022 i due mandatarari avevano effettuato un primo esame ricognitivo dei luoghi del sinistro e, successivamente, in data 17.11.2022, avevano proceduto allo smassamento, all'identificazione e alla catalogazione delle merci, rinviando al 18.11.2022 per il completamento delle operazioni, stante l'urgenza rappresentata dalla contraente di poter riaprire l'attività prima delle festività natalizie.

Tuttavia, in data 18.11.2022, la compagnia assicurativa aveva revocato il mandato all'Ing. Per_1 , rendendo di fatto impossibile l'espletamento del sopralluogo già concordato e, in sua vece, aveva designato l'architetto Parte_3 il quale, nonostante i solleciti, aveva manifestato la propria disponibilità ad un successivo accesso presso i luoghi solo per la data del 29.11.2022.

Alla data anzidetta, i mandatarari avevano sottoscritto, unitamente alle parti compromittenti, formale atto di nomina dei periti relativo al mandato ed avevano proceduto all'attività di identificazione e catalogazione dei residui del sinistro, completando le verifiche di tutto quanto costituente la partita contenuto e fabbricato, come da verbale di pari data.

In data 6.12.2022, il perito della contraente aveva trasmesso al perito dell'assicurazione un'analisi di massima dei danni relativi al sinistro, cui aveva fatto seguito una missiva via PEC del 10.12.2022 da parte del perito della compagnia, contenente rilievi generici, non meglio esplicitati dal punto di vista tecnico.

Con successiva e-mail del 12.12.2022, il dott. CP_6 aveva riscontrato la predetta analisi ed aveva concluso chiedendo, in caso di persistente disaccordo, che il perito dell'assicuratrice indicasse una terna di nominativi tra i quali scegliere il terzo arbitro, fornendo a sua volta una propria terna.

Con mail del 13.12.2022 l'Ing. **Parte_3** aveva confermava il disaccordo “*sulle interpretazioni di polizza*” e di conseguenza “*relativamente all'indennizzo*”, riservandosi di fornire una terna di nominativi tra cui scegliere il terzo perito, non aderendo di fatto ad alcuno dei nominativi indicati dal dott. **CP_6**.

Con missiva del 15.12.2022 l'Ing. **Parte_3** aveva fornito la sua terna di nominativi che però non trovava accoglimento da parte del dott. **CP_6**, giusta missiva di pari data.

Sempre in data 15.12.2022 era stato redatto dai periti un verbale di disaccordo, nel quale si dava atto dell'insanabilità del contrasto e dell'impossibilità di procedere a una scelta congiunta del terzo perito arbitro, convenendosi di rimettere la designazione di quest'ultimo direttamente al Presidente del Tribunale competente, su istanza della parte più diligente, come previsto dall'articolo 115 delle condizioni generali di polizza.

Nelle more della procedura contrattuale, con missiva del 02.01.2023, la ditta contraente aveva trasmesso - secondo i termini e le modalità previste nella specifica garanzia di polizza ex art. 11.8 delle C.G.A. - alla **Controparte_1** ed ai rispettivi mandatarî delle parti compromittenti, una richiesta di pagamento di un anticipo indennizzo, era stata tuttavia rigettata con nota del 12.01.2023, adducendo come motivazione l'assenza del rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco e la pendenza di un procedimento penale presso la Procura della Repubblica, i cui esiti sarebbero stati determinanti per la valutazione delle cause del danno e, conseguentemente, dell'operatività della polizza e, quindi, l'assenza delle condizioni cui l'art. 11.8 CGA subordinava l'erogazione dell'anticipo di indennizzo.

Successivamente, in data 30.01.2023 il Presidente del Tribunale aveva quale terzo perito/arbitro l'Ing. **Persona_2**.

Con verbale di costituzione del Collegio e di contestuale prosecuzione delle attività di mandato del 10.02.2023, i periti avevano sottoscritto l'atto di nomina e si erano impegnati trasmettere, nel termine di giorni due dalla predetta sottoscrizione, copia della documentazione redatta ed elaborata fino a tale data ed il terzo arbitro aveva richiesto che i periti esponessero i punti controversi che avevano condotto al disaccordo ed alla propria nomina.

L'Ing. **CP_7**, a fronte della nota di riscontro con cui l'Arch. **Parte_3** si era limitato a richiamare il contenuto del verbale di disaccordo ed aveva genericamente affermato che il disaccordo “*aveva ad oggetto le procedure peritali da mettere in campo, l'applicazione dei patti contrattuali, la causa del sinistro e, non certamente per ultimo, la quantificazione del danno.*”, senza specificare null'altro, aveva chiarito che per poter esprimere il proprio voto deliberativo avrebbe dovuto conoscere più approfonditamente le questioni di disaccordo ed aveva, pertanto, invitato il perito della **CP_1** ad inviare una nota esplicativa nel termine di giorni sei dalla sottoscrizione del verbale, comunicando altresì che, nelle more, ossia in data 11.02.2023 avrebbe eseguito un accesso sui luoghi. Al contempo, il perito della contrente aveva stigmatizzato le condotte omissive del perito della assicurazione, invitando il collega agli approfondimenti richiesti.

L'arch. **Parte_3** aveva replicato alle predette osservazioni, sostenendo che in fase di costituzione del collegio non fosse necessario svolgere deduzioni ed aveva eccepito l'irricevibilità della richiesta del perito di parte di riportare nel verbale un parere sulle stime. Aveva altresì affermato che l'anticipo indennizzo era regolato da una clausola contrattuale e che le decisioni sulla relativa operatività non potessero essere demandate alle parti. Inoltre, pur dichiarando di non volersi sottrarre alla richiesta del terzo arbitro, aveva confermato che il dissenso verteva sulla quantificazione del danno e non sull'interpretazione dei patti contrattuali, sostenendo comunque che in tale fase non si dovesse procedere all'esame di stime, computi o altra documentazione, se non ai soli fini dei necessari contraddittori per l'espletamento del mandato.

Viepiù non aveva neppure provveduto a trasmettere la nota esplicativa entro il termine assegnatogli.

Nelle more, all'atto della sottoscrizione del mandato collettivo collegiale il perito della contraente si avvedeva che in piena malafede la Compagnia, o per essa il suo perito, avevano modificato unilateralmente il contenuto standard dello stesso delimitando i poteri dei periti.

Invero, la Compagnia, o per essa il perito, nell'atto di mandato aveva dichiarato che il sinistro concerneva le partite di polizza "*atti vandalici*", laddove invece il perito della contraente non aveva mai aderito a detta interpretazione ma anzi l'aveva sempre contrastata ed aveva altresì affermato che la nomina dei periti atteneva all'accertamento delle cause e delle circostanze del sinistro, nonché alla stima dei danni da esso prodotti, omettendo invece intenzionalmente di riportare ogni riferimento al potere di liquidazione del danno previsto dagli artt. 11.5 e 11.6 delle C.G.A..

A questo punto, il dott. CP_6 , avvedutosi delle arbitrarie modifiche non discusse tra le parti, aveva inserito una postilla in virtù della quale le modifiche unilaterali dovevano considerarsi non apposte, e ad aveva proceduto alla sottoscrizione del mandato collettivo unitamente al terzo arbitro.

Sulla scorta di tali premesse in fatto, parte attrice deduceva la sussistenza di una responsabilità della compagnia assicurativa convenuta e del perito di quest'ultima arch. Parte_3 , sostenendo che con la loro condotta ostruzionistica ed arbitraria avevano ritardato il completamento della procedura di liquidazione.

I profili di responsabilità denunciati attenevano anzitutto alla immotivata revoca dell'incarico al mandatario inizialmente designato (ing. Per_1) dalla compagnia assicurativa, atteso che a seguito di tale revoca il sopralluogo già concordato veniva annullato ed il perito designato in sostituzione aveva fornito la propria disponibilità per un sopralluogo solo per la data del 29.11.2022.

Inoltre, le eccezioni formulate in merito a taluni profili interpretativi ed applicativi della polizza asseritamente non condivisi, erano state formulate in modo del tutto generico, senza alcuna specificazione.

L'arch. Parte_3 non aveva proceduto alla redazione o perlomeno alla trasmissione della propria analisi di danno al collega di incarico e, in sede di verbale di costituzione (telematica) del Collegio del 10.02.2023, aveva replicato al terzo arbitrato limitandosi a richiamare il contenuto del verbale di disaccordo del 15.12.2022 e neppure aveva ottemperato alla richiesta svolta dal terzo arbitro di provvedere, entro 6 giorni dalla sottoscrizione del verbale di costituzione del collegio, ad inviare una nota esplicativa circa le ragioni del disaccordo, così ponendo la procedura in una posizione di stallo.

Ponendo in essere la predetta condotta, l'Arch Parte_3 si era reso inadempiente rispetto agli obblighi di cui al mandato ricevuto, cagionando un ritardo nella procedura di liquidazione dell'indennizzo.

Con specifico riguardo al rifiuto opposto dalla compagnia assicurativa in relazione alla richiesta di liquidazione di un anticipo indennizzo, assumeva che nel caso di specie ricorrevano senz'altro le condizioni previste dall'art. 11.8, atteso che non vi erano contestazioni formali circa l'indennizzabilità del sinistro ed era decorso in termine di 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sicché la l'assicurata aveva senz'altro maturato il diritto a percepire l'anticipo sull'indennizzo, quantificato dai periti sulla base delle stime preliminari (danno minimo presumibile) quale strumento volto a consentire la continuità aziendale nel periodo necessario alla definizione della procedura.

Eccepiva, pertanto, l'illegittimità del rifiuto opposto dalla compagnia, che si era limitata ad allegare la pendenza del procedimento penale e l'assenza del rapporto dei Vigili del Fuoco, senza formulare alcuna concreta contestazione né tecnica né giuridica in ordine all'indennizzabilità del sinistro, in violazione degli obblighi contrattuali e dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto assicurativo.

Chiariva, inoltre, che l'eccezione svolta dalla compagnia assicurativa in relazione alla non disponibilità del verbale dei Vigili del Fuoco era meramente dilatoria, in quanto la causa del sinistro era già stata chiaramente documentata mediante un ripresa video ritraente un soggetto mentre

appiccava il fuoco con una tanica di benzina e le conseguenti indagini degli inquirenti erano esclusivamente volte alla individuazione del responsabile.

Deduceva che l'Arch. **Parte_3** si era allineato alla posizione strumentale e dilatoria della sua mandante, avendo lo stesso inopinatamente dichiarato che l'anticipo indennizzo fosse *“regolato da una clausola contrattuale, pattuita tra le parti, le cui interpretazioni e conseguenti decisioni in merito alla relativa operatività non possono che essere demandate alle Parti stesse.”*.

Dunque, tanto la compagnia assicurativa quanto l'Arch. **Parte_3** avevano impedito alla ditta contraente la riapertura della attività commerciale nonché di fronteggiare alla situazione debitoria verificatasi all'indomani del sinistro.

Quanto alle conseguenze dannose della condotta denunciata, sosteneva di aver subito un danno complessivo quantificabile in complessivi euro 15.943,00 (da computarsi mese per mese fino alla conclusione della procedura contrattuale) di cui: - euro 5.065,00 per riduzione totale dei ricavi, corrispondente alla media degli incassi mensili (mancata produzione e conseguente commercializzazione); - euro 478,00 (comprensivi di trattenute e ritenute a carico del datore di lavoro) quale costo mensile del personale allo stato improduttivo; - euro 300,00 quale totale mensile medio di oneri fissi; - euro 10.100,00 per perdita del valore di avviamento, sviamento clientela, esposizioni debitorie e finanziarie e peggioramento rating verso fornitori e istituti bancari.

Infine, assumeva di aver diritto al risarcimento dei danni ulteriori *“che dovessero conseguire fino alla definizione della procedura contrattuale, ivi compreso il concreto rischio di azzeramento del valore economico della azienda e la cessazione definitiva dell'attività.”*.

2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 22.06.2023, si costituiva in giudizio la **Parte_4** contrastando la domanda avversa.

In particolare, in punto di fatto rappresentava che: - l'attore aveva stipulato in relazione alla propria attività commerciale polizza UnipolSai Commercio & Servizi n. 1/53239/87/176305793/1, avente efficacia dal 27.01.2022 sino al 27.01.2023; - data 30.10.2022, il locale ove veniva svolta l'attività d'impresa assicurata, era stato interessato da un evento incendio che, sulla scorta di riprese delle telecamere di zona, era stato appiccato da soggetto ad oggi non ancora identificato; - che in relazione alla fattispecie denunciata, la polizza sottoscritta dall'attore prevedeva la copertura dei danni riportati dal fabbricato e dal contenuto dello stesso riconducibili a rischi atmosferici e delle garanzie supplementari a pagamento in relazioni ai danni subiti dal fabbricato e dal contenuto dello stesso in seguito ad atti vandalici e dolosi; - l'attore, dopo aver presentato denuncia alla Questura di Reggio Calabria, aveva denunciato il sinistro alla compagnia assicurativa che, sulla scorta degli impegni contrattuali assunti, aveva prontamente affidato incarico al tecnico di fiducia per i dovuti accertamenti; - durante gli accertamenti erano emerse rilevanti divergenze tra i periti, atteso che il perito dell'assicurato riteneva che il sinistro andasse gestito in base alle norme contrattuali relative alla garanzia incendio, mentre il perito fiduciario della compagnia assicurativa riteneva che il sinistro andasse gestito sulla scorta delle norme contrattuali relative alla garanzia atti vandalici e dolosi trattandosi di incendio doloso appiccato da soggetto terzo ad oggi non ancora identificato; - in ragione di tale contrasto era stata pertanto attivata perizia contrattuale ex artt. 11.5 ed 11.6 del contratto assicurativo, tant'è che, essendoci stato disaccordo nell'individuazione del nominativo da indicare quale terzo arbitro, sia l'attore (sia la compagnia assicurativa avevano depositato ricorso dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, che, dopo la nomina di ben due professionisti che non accettavano l'incarico conferito (Ing. **Persona_3** e Ing. **Persona_4**), avevano nominato l'Ing. **Per_2** che invece aveva accettato e dato inizio alle operazioni peritali.

Deduceva, poi, l'infondatezza della domanda attorea, rappresentando che subito dopo aver ricevuto la denuncia di sinistro, aveva incaricato un primo perito, il quale, in data 8.11.2022, aveva effettuato un sopralluogo, rinviando per le successive attività al 17.11.2022.

Successivamente, nell'esercizio del proprio diritto di gestione aziendale, aveva revocato l'incarico inizialmente affidato ed aveva nominato quale nuovo perito lo **Controparte_8** che, in data 24.11.2022, quindi a distanza di soli sette giorni dalla data fissata dal precedente perito per l'espletamento del secondo sopralluogo, aveva comunicato la disponibilità per l'accesso sui luoghi del sinistro per la data del 29.11.2022 ed aveva richiesto l'inoltro della documentazione di cui all'art. 11.1 del contratto assicurativo necessaria per l'avvio dell'istruttoria di competenza, evidenziando all'assicurato che nulla ostava all'inizio dei lavori tesi a consentire la riapertura dei locali, fermo restando il rispetto delle pattuizioni contrattuali in merito – tra le altre - alla conservazione delle tracce e dei residui del sinistro e dell'obbligo di salvataggio.

Pertanto, in data 29.11.2022 era stato svolto il sopralluogo anzidetto e le parti avevano proceduto alla nomina dei rispettivi periti.

Successivamente erano seguite interlocuzioni per vie brevi sino alla data del 6.12.2022, allorquando il perito del contraente aveva trasmesso una stima di massima dei danni, prontamente riscontrata, in data 12.12.2022, da **CP_1** sia in punto di garanzia contrattuali applicabili in concreto sia in punto di quantificazione.

A fronte di tali divergenze, risultando inevitabile l'attivazione della procedura di perizia contrattuale ex art. 11.5 del contratto sottoscritto, le parti, in data 15.12.2022, non avendo raggiunto accordo sia in punto di liquidazione del danno sia in punto di nomina del terzo perito, avevano sottoscritto un verbale di disaccordo.

Pertanto, l'intera procedura di liquidazione del danno sino alla sottoscrizione di verbale di disaccordo si è svolta nel breve periodo di sedici giorni e, in data 21.12.2022, la compagnia assicurativa, avendo interesse a concludere la procedura, aveva depositato dinanzi al Tribunale Civile di Reggio Calabria istanza per la nomina di terzo perito ed il relativo procedimento era stato iscritto al n. RG 2715/2022, venendo successivamente a conoscenza che anche l'assicurato aveva depositato analoga istanza qualche giorno prima.

La procedura di perizia contrattuale era, poi, iniziata soltanto a distanza di più di un mese dal deposito delle predette istanze a causa del fatto che i primi due professionisti nominati dal Tribunale non avevano accettato l'incarico e che, soltanto in data 1.02.2023 l'Ing. **CP_7**, nominato quale terzo arbitro, aveva accettato l'incarico chiedendo che gli venissero fornite delle date per dare inizio alle operazioni del collegio arbitrale.

Stante le difficoltà riscontrate nel concordare una data utile per tutti, l'Ing. **CP_7** era stato autorizzato sia ad effettuare autonomamente i sopralluoghi che a redigere verbale di costituzione del collegio e, in data 10.02.2023, dopo ampie interlocuzioni con i periti delle parti, aveva proceduto alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale di costituzione del collegio, trasmettendolo alle parti per la firma.

Il perito di **CP_1** aveva provveduto a trasmettere il verbale firmato, mentre il perito dell'assicurato aveva omissso di sottoscriverlo ed aveva comunicato "*i propri auguri, augurando buon proseguimento*".

In data 15.12.2023 il perito dell'attore, nonostante le parti avessero già in precedenza concordato il contenuto del verbale di costituzione del collegio per come trasmesso dal terzo arbitro in data 10.02.2023 e come tale sottoscritto sia dal perito **CP_1** che dal terzo arbitro, aveva provveduto ad inoltrare un verbale modificato che la compagnia assicurativa si era rifiutata di sottoscrivere.

Successivamente, la compagnia assicurativa, riscontrando la comunicazione del 01.03.2023 con cui il terzo arbitro gli aveva trasmesso per la firma l'atto di nomina dei periti inviatogli dal perito della parte attrice, aveva opposto il proprio rifiuto in considerazione che tale atto di nomina differiva da quello originale firmato, in data 29.11.2022, all'atto della stesura del verbale di primo sopralluogo.

In data 20.02.2023 il dott. **CP_6**, pur non avendo sottoscritto il verbale di costituzione del collegio, aveva trasmesso al terzo arbitro un sollecito a volersi determinare entro il termine di sei giorni.

Successivamente, in data 15.03.2023 si era svolto l'incontro del collegio – cui prendeva parte anche il perito dell'assicurato, che inizialmente aveva negato la propria partecipazione sul presupposto secondo cui l'attività peritale fosse già stata espletata – durante il quale erano state nuovamente esplicitate le ragioni del disaccordo.

In data 21.04.2023, il Tribunale di Reggio Calabria aveva fissato la data del 1.06.2023 quale termine di conclusione della procedura e nelle date del 24.05.2023 e del 25.05.2023 il perito di parte attrice ed il perito dell'assicurazione avevano trasmesso le rispettive stime dei danni, cui avevano fatto seguito le note del dott. CP_6 e le contronote dell'arch. Parte_3 .

Sulla scorta di tali deduzioni negava ogni addebito di responsabilità formulato nei propri confronti.

In merito alla contestazione concernente la presunta mancata trasmissione dell'analisi dei danni, affermava che dopo la stima del 6 dicembre, il proprio perito aveva rappresentato le ragioni del dissenso.

Aggiungeva che, dopo il verbale di disaccordo, ogni attività tecnica doveva essere svolta collegialmente, sicché non poteva ritenersi sussistente l'obbligo di riscontrare le richieste formulate direttamente dai periti prima della regolare costituzione del collegio.

Sosteneva che eventuali ritardi erano riconducibili al perito dell'assicurata, che aveva rifiutato di sottoscrivere il verbale di costituzione del collegio anzidetto ed aveva sottoposto per firma documenti modificati unilateralmente.

Parimenti infondate erano le contestazioni svolte in relazione alla mancata corresponsione dell'anticipo di indennizzo, stante l'assenza in specie delle condizioni di cui all'art. 11.8 del contratto assicurativo, non avendo l'assicurato provveduto a trasmettere una distinta con indicazione del danno subito e con il dettaglio delle cose danneggiate, distrutte, sottratte, della loro qualità e quantità né tantomeno la documentazione fiscale e contabile o ogni altro elemento utile a dimostrare il danno subito e risultando controversa l'applicazione delle garanzie invocate dal Pt_2

Infine, contestava la domanda risarcitoria svolta da parte attrice in quanto non provata ed instava pertanto per il rigetto della stessa o, in subordine, per la riduzione ex art. 1227 c.c. del *quantum* preteso, avendo parte attrice con la propria condotta concorso alla causazione dei pregiudizi lamentati.

3. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 1.06.2023, si costituiva in giudizio Parte_3 , il quale in via preliminare chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia Controparte_3 per essere da questa indennizzato e tenuto indenne da ogni conseguenza negativa derivante dal giudizio e per sentirla condannare al rimborso delle spese di lite.

Sempre in via preliminare eccepiva l'improcedibilità della domanda ex art. 5, comma II, D.lgs. 28/2010, atteso che la domanda si fonda su rapporti generati da contratti assicurativi.

Dopo aver premesso che l'incarico ricevuto dalla compagnia assicurativa era qualificabile quale arbitrato irrituale e non già come perizia contrattuale, eccepiva l'inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 813 ter c.p.c. – applicabile anche agli arbitrati irrituali – atteso che, all'atto dell'introduzione del presente giudizio, quello arbitrale era ancora in corso ed egli non era decaduto né aveva rinunciato all'incarico.

Nel merito, contestava la fondatezza della domanda attorea, negando la sussistenza del denunciato ritardo nella conclusione della procedura arbitrale atteso che il Presidente del Tribunale aveva fissato il termine finale per la conclusione della procedura alla data dell'1.06.2023 e che, allorquando l'atto di citazione introduttivo del giudizio *de quo* era stato notificato (21.02.2023) il termine anzidetto non era ancora scaduto.

In ogni caso, prima della scadenza del termine fissato dal Presidente del Tribunale, egli aveva portato a conclusione proprio incarico.

Contrastava, poi, ogni addebito di responsabilità chiarendo che la valutazione della stima preliminare, prevista dall'art 11.8 delle CGA ("Anticipo sull'Indennizzo") non costituiva un atto unilaterale del perito dell'assicuratore, essendo piuttosto il frutto di una valutazione collegiale dei periti (due se concordi, tre in caso di disaccordo), con la conseguenza che, stante l'assenza di accordo fra i periti, la stessa non poteva avvenire prima della nomina del terzo perito.

Deduceva di aver operato con celerità, atteso che essendo stato nominato solo a fine novembre 2022 per intervenuta sostituzione di precedente perito, aveva effettuato il primo accesso sui luoghi di causa già in data 29.11.2022.

In data 13.12.2022, con comunicazione a mezzo e-mail all'altro perito, aveva rappresentato la sussistenza di un dissidio e l'intenzione di procedere alla nomina del terzo perito.

Affermava che con verbale del 15.12.2022, i periti avevano atto dell'insanabile accordo e dell'impossibilità di una scelta congiunta sulla persona del terzo perito, con la conseguenza che la designazione sarebbe passata al Presidente del Tribunale.

Quindi, dopo poco più di 15 giorni dall'accesso (e dalla nomina) i periti avevano già attestato il disaccordo e l'impossibilità alla designazione congiunta del terzo perito, con conseguente facoltà per la parte interessata di rivolgersi al Presidente del Tribunale.

Precisava che disaccordo aveva ad oggetto, oltre alle assenze documentali, anche l'applicazione della garanzia per atto doloso di cui all'art. 2.6.1 del contratto di polizza che limitava il danno e conseguentemente quindi, sul quantum.

Successivamente, con missiva del 02.01.2023, la parte assicurata aveva richiesto alla società assicuratrice ed ai periti la liquidazione dell'anticipo di indennizzo e tale comunicazione veniva legittimamente riscontrata dalla CP_1 con un rifiuto al pagamento dell'anticipo, rappresentando l'assenza del rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco e la pendenza del procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria, i cui esiti erano fondamentali per valutare le cause del danno e conseguentemente i termini di operatività della polizza e, quindi, la sussistenza di contestazioni impeditive dell'anticipo.

Con comunicazione a mezzo e-mail del 12.04.2023, l'odierno convenuto esplicitava al terzo perito le ragioni ostative al riconoscimento dell'anticipo di indennizzo e, successivamente, le operazioni peritali erano proseguite, risultando sempre caratterizzate da un altissimo grado di conflittualità fra le parti determinato dalle condotte del perito nominato dalla ditta assicurata.

Infatti, il perito Controparte_6 aveva rifiutato di sottoscrivere un verbale congiunto, determinando la necessità per gli altri periti di svolgere ulteriore e defaticante attività di sollecito nei suoi confronti.

Nei termini disposti dal Presidente del Tribunale, il collegio aveva terminato le proprie operazioni.

Asseriva, ancora, che in ogni caso l'arbitro irrituale, secondo l'art. 2236 c.c., considerata la complessità dell'attività, risponde solo per dolo o colpa grave, in analogia ai criteri di responsabilità civile del magistrato (art. 2 L. 117/1988) e all'art. 813-ter c.p.c.

Infine, contestava la fondatezza della domanda risarcitoria proposta da parte attrice e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"1. In via preliminare, autorizzare la chiamata in causa del terzo e disporre di conseguenza lo slittamento della prima udienza, nei confronti di [...]*

Controparte_3 (C.F.: P.IVA_3), in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Milano al Corso Garibaldi 86, affinché sia condannata a tenere indenne ovvero manlevare l'odierno convenuto, nonché a rimborsare le spese di resistenza in giudizio; 2. sempre in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità dell'azione ex art. 5 D.lgs. 28/2010; 3. dichiarare l'inammissibilità dell'azione per violazione dell'art. 813 ter c.p.c.; 4. rigettare la domanda attore in quanto infondata in fatto ed in diritto; 5. condannare controparte, ovvero chi di ragione, al pagamento dei compensi e spese di lite con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario."

4. Autorizzatane la chiamata, con comparsa di costituzione e risposta del 16.11.2023, si costituiva in giudizio la società **Controparte_3** la quale eccepiva anzitutto la violazione da parte dell'assicurato del patto di gestione della lite, per essersi questo costituito in giudizio senza previamente rendere edotta l'assicurazione circa la notifica dell'atto di citazione, impedendole di fatto di gestire la lite.

Conseguentemente non era dovuto il rimborso delle spese di resistenza.

Eccepiva l'inoperatività in specie del certificato di polizza n. A122C696483-LB atteso che il rischio assicurato era afferente alla responsabilità professionale del contraente quale architetto, mentre nel giudizio *de quo* il medesimo è stato evocato in lite quale perito-arbitro e che, in ogni caso, nella polizza erano individuate chiaramente tutte le ipotesi ulteriori di responsabilità comprese in garanzia, tra cui tuttavia non figurava quella di arbitro e/o CTU.

In subordine deduceva la sussistenza di un limite di massima di polizza (€ 1.000.000,00) e della franchigia pari ad € 14.000,00.

Nel merito contestava la fondatezza della domanda attorea, aderendo alle difese già svolte dal proprio assicurato.

Deduceva in particolare l'infondatezza della domanda risarcitoria svolta da parte attrice in quanto non provata ed evidenziava che, in ogni caso, la responsabilità dell'arbitro per inadempimento contrattuale è da intendersi limitata entro il triplo del compenso pattuito, o, in mancanza di determinazione convenzionale, dal triplo del compenso previsto dalla tariffa applicabile.

Instava, quindi, per la condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, chiedeva accertarsi il grado di colpa di ciascun convenuto, con conseguente limitazione della condanna nei propri confronti in relazione alla sola quota di responsabilità riferibile al proprio assicurato e, comunque, nei limiti di cui alla polizza assicurativa.

Chiedeva, pertanto, *ldiritenere e dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità della domanda giudiziale; - rigettare la domanda giudiziale della parte attrice; - ritenere e dichiarare l'inoperatività della garanzia e per l'effetto rigettare la domanda di manleva; - rigettare la domanda giudiziale dell'arch. **Parte_3** in ordine alle spese di resistenza; - in subordine, in ipotesi di affermata responsabilità dell'arch. **Parte_3**, dire tenuta la deducente Compagnia nei limiti della sola quota di corresponsabilità dell'assicurato, al netto della franchigia prevista dalla garanzia assicurativa.*

6. All'udienza del 6.12.2023 il G.I. *“ritenuto che la causa rientri tra quelle per cui è obbligatorio il tentativo di mediazione ex d.lgs. 28/2010 quanto alla domanda espressamente qualificata come di inadempimento contrattuale nei confronti della **CP_1** disponeva che parte attrice espletasse il tentativo di mediazione, rinviando la causa all'udienza del 17.04.2023.*

All'udienza anzidetta venivano concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.

Con la prima memoria istruttoria, parte attrice, dato atto che nelle more, in data 01.06.2023, la procedura contrattuale era stata portata a compimento con processo verbale conclusivo di liquidazione danni redatto in pari data, aveva precisato le conclusioni nei termini che segue: *“Voglia l'On.le Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: 1) accertare, ritenere e dichiarare la responsabilità dell'Arch. **Parte_3** per violazione degli obblighi di mandato nonché per avere impedito/ritardato la liquidazione di un anticipo indennizzo e per tutti i motivi meglio esposti in narrativa; 2) accertare, ritenere e dichiarare la responsabilità della [...] **Controparte_1** in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, per inadempimento contrattuale, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa; e, per l'effetto, 3) condannare i convenuti, in solido tra loro, ovvero secondo il rispettivo titolo di responsabilità, al pagamento in favore di parte attrice a titolo di risarcimento danni per le causali meglio esposte in narrativa, della somma pari ad euro 15.843,00 mensili da computarsi mese per mese fino alla data di conclusione della procedura contrattuale di liquidazione del danno, ovvero nella diversa maggiore o minore somma che dovesse*

risultare da apposita CTU ovvero da liquidarsi in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati e maturandi dalla data della mora debendi fino al dì dell'effettivo soddisfo, da computarsi al tasso di cui all'art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo; 4) condannare i convenuti, in solido tra di loro, alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, rimborso forfetario spese generali, I.V.A. se dovuta e C.P.A., come per legge.”.

Con ordinanza del 17.01.2025 veniva ammessa la prova testimoniale articolata da parte attrice limitatamente ai capitoli ivi indicati, rigettando nel resto la prova anzidetta nonché la richiesta di CTU avanzata da parte attrice.

All'udienza del 17.04.2025 – svoltasi innanzi allo scrivente, nelle more subentrato nel ruolo istruttorio – veniva escusso il teste di parte attrice **Tes_1** Giudice.

Infine, disposta la trattazione scritta della causa, con ordinanza del 28.10.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.

RITENUTO IN DIRITTO

La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria proposta da **Parte_1**, n.q. di titolare e legale rappresentante pro tempore della ditta individuale “**Parte_2**”, in relazione ai danni patiti in conseguenza della presunta condotta illegittima posta in essere dalla compagnia assicurativa convenuta e dal perito di quest'ultima per aver la prima omesso la corresponsione dell'anticipo indennizzo richiesto dall'attore in attuazione della polizza n. 1/53239/87/176305793 ed il secondo per aver lo stesso, con la condotta ostruzionistica posta in essere nell'ambito della procura arbitrale svoltasi *ante causam*, impedito/ritardato la liquidazione del predetto anticipo.

Ai fini della presente decisione, appare opportuno fare applicazione del principio della cd. “ragione più liquida”, secondo cui una domanda può essere rigettata sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (*ex multis* Cass. n. 2872/2017).

Orbene, la domanda non può essere accolta, stante il difetto di prova dei cd. danni-conseguenza lamentati da parte attrice per effetto della dedotta condotta illecita posta in essere dai convenuti, la cui mancanza rende superflua l'analisi degli ulteriori elementi costitutivi della responsabilità denunciata in lite.

Al riguardo si evidenzia che i danni dedotti da parte attrice si atteggiavano quali danni asseritamente patiti in conseguenza della mancata immediata ripresa dell'attività esercitata presso i locali della ditta “**Parte_2**” per “*indisponibilità di risorse, a seguito dell'omessa determinazione e corresponsione dell'anticipo indennizzo*”.

Le allegazioni attoree si rilevano tuttavia estremamente generiche oltreché prive di alcun riscontro probatorio.

Invero, parte attrice in atto di citazione si è limitata ad affermare che i pregiudizi patiti sarebbero individuabili nella “*riduzione totale dei ricavi euro 5.065,00, corrispondente alla media degli incassi mensili (mancata produzione e conseguente commercializzazione)*”, nel “*costo mensile del personale allo stato improduttivo pari ad euro 478,00, comprensivi di trattenute e ritenute a carico del datore di lavoro*”, negli “*oneri fissi per un totale mensile medio di Euro 300,00*” e nella “*perdita del valore di avviamento, sviamento clientela, esposizioni debitorie e finanziarie e peggioramento rating verso fornitori e istituti bancari, per euro 10.100,00*”.

Tali generiche deduzioni – nonostante le contestazioni svolte sul punto dalle parti convenute – sono rimaste immutate sino alle precisazioni delle conclusioni e non risultano comunque corroborate da una prova adeguata, atteso che i documenti invocati da parte attrice non sono utili a dimostrare la sussistenza in concreto degli stessi, né tantomeno la loro riconducibilità alla responsabilità denunciata in lite, atteso che la sussistenza di un nesso eziologico tra i danni e il ritardo nella liquidazione

dell'indennizzo (o comunque l'omessa corresponsione dell'anticipo indennizzo) non risulta neppure allegato né tantomeno dimostrato dalle emergenze processuali.

Quanto a tale ultimo aspetto, deve osservarsi che, già sotto il profilo delle allegazioni difensive, manca del tutto un'esplicita descrizione che possa consentire di inferire la sussistenza di un nesso di causalità - la cui prova risulta posta a carico di parte attrice - tra i danni lamentati ed il ritardo nella liquidazione dell'indennizzo o comunque nell'omessa corresponsione dell'anticipo indennizzo.

Basti rilevare che parte attrice nulla ha allegato in ordine alla riconducibilità degli asseriti danni alla mancata liquidazione dell'anticipo di indennizzo, essendosi piuttosto limitata a descrivere dei pregiudizi che, anche alla luce di un criterio logico, appaiono riconducibili all'incendio che interessò i locali della ditta e non già direttamente alla presunta responsabilità dei convenuti.

Detto nesso di causalità tra l'evento ed il danno (conseguenza) deve essere provato, non potendo essere presunto sulla scorta di mere congetture.

Le anzidette gravi lacune assertive e probatorie neppure avrebbero potuto essere colmate mediante l'espletamento di una CTU atteso che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, la consulenza tecnica non può supplire alla deficienza delle allegazioni o offerte di prova delle parti, né compiere indagini esplorative alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non allegati e non provati (*ex multis* Cass. 30218/2015).

La domanda attorea risulta, dunque, sfornita di qualsiasi supporto probatorio, precludendo qualsivoglia liquidazione, anche equitativa, di eventuali danni.

Ne discende che la stessa non può essere accolta.

Per completezza, va osservato che le allegazioni attoree risultano carenti anche in relazione all'*an* dei danni.

Segnatamente, va evidenziato come la tesi secondo cui i convenuti, rendendosi inadempienti agli obblighi di buona fede e correttezza, avrebbero con la loro condotta ostruzionistica ritardato la liquidazione dell'indennizzo preteso da parte attrice appare generica, tenuto in particolare conto del fatto che, per come documentato dalle parti convenute, la procedura arbitrale è stata portata a conclusione in data 1.06.2023, ossia esattamente entro il termine fissato dal Presidente di Tribunale di Reggio Calabria con decreto del 1076/2023 (cfr. doc. allegato alla prima memoria istruttoria di *Controparte_1* cfr. doc. 4 seconda memoria istruttoria di parte attrice).

Tenuto conto di tutto quanto precede, la domanda attorea va disattesa.

Non si ritiene, infine, che sussistano i presupposti per la condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c., non risultando provato che la stessa abbia agito con dolo o colpa grave, con la conseguenza che la relativa domanda svolta dalla terza chiamata deve essere rigettata.

La complessità della vicenda in fatto e le sue evoluzioni nelle more del procedimento consentono di compensare le spese tra le parti per 2/3, rimanendo il residuo terzo a carico di che deve essere condannata a rifondere in favore di ciascun convenuto le spese di lite che si liquidano, in complessivi euro 1.269,66 cadauno a titolo di onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%, calcolati, ex D.M. 55/2014 e s.m.i., in applicazione dello scaglione per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità e tenuto conto dei valori minimi tariffari per tutte le fasi del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Fabio Felaco quanto al convenuto *Parte_3*.

Parte attrice deve essere, altresì, condannata a rifondere in favore del convenuto *Parte_3* la somma di euro 518,00 per spese vive (CU), da distrarsi anch'esse ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.

Quanto alla parte terza chiamata *Controparte_3* si ricorda che, in forza del principio di causazione (cfr. Cass. n. 31889 del 06.12.2019), il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico di parte attrice in quanto la

chiamata in causa si è resa necessaria in relazione alle domande attoree, secondo le medesime modalità su delineate.

Pertanto, parte attrice deve essere condannata a rifondere in favore della terza chiamata le spese di lite, che si liquidano, ex D.M. 55/2014 e s.m.i., in complessivi euro 1.296,66 a titolo di onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica in persona del giudice Francesco Campagna, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:

- Rigetta integralmente la domanda attorea per le ragioni di cui in parte motiva;
- Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla terza chiamata;
- Condanna Parte_1, n.q. di legale rappresentante p.t. della ditta individuale “Parte_2”, a rifondere in favore della società Controparte_1 [...] le spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.296,66 a titolo di onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%;
- Condanna Parte_1, n.q. di legale rappresentante p.t. della ditta individuale “Parte_2”, a rifondere in favore Parte_3 le spese di lite, liquida in complessivi euro 518,00 per spese vive ed in euro 1.296,66 a titolo di onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%, disponendone la distrazione in favore dell’avv. Parte_3 [...] .
- Condanna Parte_1, n.q. di legale rappresentante p.t. della ditta individuale “Parte_2”, a rifondere in favore in favore della terza chiamata [...] Controparte_3 le spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.296,66 a titolo di onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%.

Reggio Calabria, 16.01.26

Il giudice
Francesco Campagna